

N. 00283/2014 REG.PROV.CAU.

N. 00768/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 768 del 2014,  
proposto da:

Sandra Gianardi, rappresentata e difesa dall'avv.  
Daniele Granara, presso il quale è elettivamente  
domiciliata nel suo studio in Genova, via  
Bartolomeo Bosco, 31/4;

*contro*

Comune di Riomaggiore, in persona del Sindaco *pro  
tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo  
**Birga**, con domicilio eletto presso l'avv. Roberto  
Martini nel suo studio in Genova, via Roma, 3/8;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*  
dell'ordinanza sindacale n. 28 del 1/7/2014,

notificata il 2/7/2014, avente ad oggetto opere di rifacimento e messa in sicurezza di muro ubicato presso il sentiero “Collora”, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, inerenti, conseguenti e/o connessi, in particolare il rapporto di sopralluogo prot. n. 7527 del 25/6/2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Riomaggiore;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2014 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Considerato che il provvedimento impugnato, avente natura di ordinanza contingibile e urgente, si connota per la funzione essenzialmente ripristinatoria, essendo inteso a rimuovere un'asserita situazione di pericolo per la pubblica incolumità.

Considerato che detto provvedimento, in conseguenza, parrebbe legittimamente indirizzato al soggetto che si trova con il bene da mettere in sicurezza (il muro di contenimento del terreno) in rapporto tale da consentirgli di eliminare la

situazione di pericolo, anche se tale situazione non possa essergli addebitata e impregiudicato l'eventuale esercizio della successiva rivalsa nei confronti degli effettivi responsabili.

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) respinge l'istanza cautelare in epigrafe.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2014 con l'intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente  
Angelo Vitali, Consigliere  
Richard Goso, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE IL PRESIDENTE**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

Il 29/08/2014  
IL SEGRETARIO  
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)